

## SUCCESSIONI CON RAPPORTI CON L'ESTERO

CITTADINANZA	ITALIANA			UNIONE EUROPEA (AD ESCLUSIONE DI DANIMARCA, REGNO UNITO E IRLANDA)			EXTRA UE (OPPURE DANIMARCA, REGNO UNITO O IRLANDA)		
	ITALIA	UNIONE EUROPEA <sup>i</sup>	EXTRA UE	ITALIA	UNIONE EUROPEA <sup>i</sup>	EXTRA UE	ITALIA	UNIONE EUROPEA <sup>i</sup>	EXTRA UE
<b>LEGGE APPLICABILE</b>	Codice Civile	<i>Regolamento EU 650/2012</i> Normativa del luogo di residenza	Normativa italiana e coordinamento con la normativa del paese di residenza in base al diritto internazionale privato <sup>ii</sup>	<i>Regolamento EU 650/2012</i> Codice Civile	<i>Regolamento EU 650/2012</i> Normativa del luogo di residenza	Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato	Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato	Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato	Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato
<b>INDIVIDUAZIONE EREDI</b>	Secondo la normativa italiana: successione legittima o testamentaria	Secondo la normativa del paese di residenza. Possibilità di richiedere e utilizzare il Certificato Successorio Europeo.	Secondo la normativa italiana: successione legittima o testamentaria, salvo scelta della legge del paese di residenza da parte del de cuius	Secondo la normativa italiana: successione legittima o testamentaria. Possibilità di richiedere e utilizzare il Certificato Successorio Europeo.	Secondo la normativa del paese di residenza. Possibilità di richiedere e utilizzare il Certificato Successorio Europeo.	Da stabilire sulla base dello specifico diritto internazionale privato	Normativa del luogo di cittadinanza e coordinamento con la normativa italiana in base al diritto internazionale privato	Da stabilire sulla base dello specifico diritto internazionale privato	Da stabilire sulla base dello specifico diritto internazionale privato
<b>TRATTAMENTO FISCALE (TESTO UNICO 346/90)</b>	Da inserire in successione tutti i beni del de cuius (sia siti in Italia che all'estero)	Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia	Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia	Da inserire in successione tutti i beni del de cuius (sia siti in Italia che all'estero)	Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia	Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia	Da inserire in successione tutti i beni del de cuius (sia siti in Italia che all'estero)	Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia	Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia

CITTADINANZA	ITALIANA			UNIONE EUROPEA (AD ESCLUSIONE DI DANIMARCA, REGNO UNITO E IRLANDA)			EXTRA UE (OPPURE DANIMARCA, REGNO UNITO O IRLANDA)		
	ITALIA	UNIONE EUROPEA <sup>i</sup>	EXTRA UE	ITALIA	UNIONE EUROPEA <sup>i</sup>	EXTRA UE	ITALIA	UNIONE EUROPEA <sup>i</sup>	EXTRA UE
<b>IMPOSTE GIÀ PAGATE ALL'ESTERO</b>	É possibile scontare nella successione italiana le imposte di successione già pagate sui beni siti all'estero (allegando relativa ricevuta)	-	-	É possibile scontare nella successione italiana le imposte di successione già pagate sui beni siti all'estero (allegando relativa ricevuta)	-	-	É possibile scontare nella successione italiana le imposte di successione già pagate sui beni siti all'estero (allegando relativa ricevuta)	-	-
<b>NEL NUOVO MODELLO</b>	-	Spuntare la casella LEGGE ESTERA <sup>iii</sup>	-	-	Spuntare la casella LEGGE ESTERA <sup>iii</sup>	-	-	-	-

<sup>i</sup> Ad esclusione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda che non hanno aderito al Regolamento UE 650/2012

<sup>ii</sup> L'art.46 della Legge 218/95 stabilisce che: "La successione per causa di morte è regolata dalla **legge nazionale** del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte". Pertanto, ad esempio, la successione di un cittadino italiano residente in Brasile sarà regolata dalla Legge italiana (almeno per il nostro Paese).

Il Testo unico di diritto internazionale privato n. 218/95 prevede anche che:

- a) Con testamento si può far regolare l'intera successione dalla legge dello Stato in cui risiede. La scelta però non ha effetto se al momento della morte il testatore non risiedeva più in tale Paese.
- b) Se chi fa il testamento è italiano, la scelta di un altro Paese non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia.
- c) La capacità di disporre per testamento è regolata dalla legge nazionale del testatore, al momento in cui lo scrive.
- d) Il testamento è valido se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto. Ma anche se è valido per la legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino. Oppure dalla Legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza.
- e) La divisione ereditaria è disciplinata in base alla legge applicabile alla successione. Tuttavia, i coeredi, d'accordo fra loro, posso convenire di designare la legge del luogo d'apertura della successione. Ovvero anche possono scegliere la Legge del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

<sup>iii</sup> La voce **Legge Estera** fa riferimento esclusivamente al Regolamento UE 650/2012 in quanto le istruzioni precisano di "Barrare la casella se in caso di successione legittima si vuole dar corso ad una devoluzione diversa da quella prevista dalla legge Italiana, in applicazione del Regolamento UE 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni". È da rilevare però che esistono anche casi di cittadini extra UE in cui è da applicarsi una legge diversa da quella italiana.